

Legge
di procedura per le contravvenzioni
 (del 20 aprile 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 31 marzo 2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.

²La procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

³Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.

Tassa di giustizia

Art. 2 Al condannato è applicata, per l'emanazione del decreto d'accusa, una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 2000.--; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Applicazione del diritto federale

Art. 3 ¹Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione dell'azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.

²È pure applicabile l'art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.

Esazione della multa

a. Termine di pagamento

Art. 4 L'autorità amministrativa che ha emanato il decreto d'accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

b. Pagamento a rate e proroga dei termini

Art. 5 L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.

c. Incasso delle multe

Art. 6 ¹In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.

²L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all'opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.

d. Procedura di incasso

Art. 7 ¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.

²Se il contravventore appare solvibile, essa procede all'incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

e. Commutazione

Art. 8 ¹La multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

²Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP.

³Se l'autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell'applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di appello e di revisione penale.

311.100

Condono

Art. 9 1Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese.¹

²La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Autorità legittimate a ricorrere

Art. 10² Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

Rappresentanza

Art. 11³ Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all'albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

Pubblicata nel BU **2010**, 253.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 253.

¹ Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.

² Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

³ Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.